

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 27 ottobre 1993, n. 10701

Sussiste la causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, n. 10), della Legge 23 aprile 1981, n. 154, per i consiglieri comunali che siano amministratori di una società per azioni a capitale maggioritario del comune, dovendosi applicare tale norma nei confronti di tutti coloro che nella società partecipata rivestono cariche che comportano l'esercizio di poteri di organizzazione e di gestione.

Omissis.

5. - Passando al merito, osserva il Collegio che il ricorso sperimentato da Z... è fondato.

5.1. - Deve premettersi, per migliore comprensione dell'esatta portata della disposizione applicabile alla fattispecie, che tutte le cause di ineleggibilità, catalogate all'art. 2, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, trovano fondamento razionale nell'esigenza, avvertita dal legislatore, di garantire la par condicio tra tutti i concorrenti alla gara elettorale e scongiurare negative influenze sulla libera determinazione al voto da parte degli elettori, per effetto delle funzioni svolte da un candidato, ovvero della posizione di potere (di governo o di c.d. sottogoverno) dal medesimo gestita; entrambi in grado di assumere, ovvero prefigurare, determinate decisioni idonee a influire sulle scelte dei cittadini a detrimento della genuinità del voto e della trasparenza degli esiti della competizione elettorale per il conferimento di cariche pubbliche.

5.2. - Nel quadro di tale ratio e per soddisfare l'esigenza appena ricordata, il richiamato art. 2, comma primo, della citata legge n. 154 del 1981, elenca le categorie di soggetti ineleggibili alla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, specificando, al numero 10, che ciò riguarda (anche): "i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni, con capitale maggioritario rispettivamente (...) del Comune".

Orbene, se è vero, come la Corte partenopea ha rilevato, che nella disposizione non figurano gli amministratori delle società per azioni (che abbiano lo specifico requisito), è anche vero che tale categoria non può essere esclusa sul solo dato testuale, dato che il legislatore ha ritenuto inquinante la posizione non solo dei legali rappresentati ma anche dei dirigenti i quali, nella corrente nomenclatura giuridica (nel diritto commerciale e del lavoro), vanno intesi quali funzionari - dipendenti, impiegati di alto livello (art. 2095 c.c.).

I quali, sebbene forniti di ampi poteri (si pensi al c.d. "direttore generale"), tuttavia sono e rimangono sempre dei dipendenti.

Tra i legali rappresentanti e i dirigenti funzionari inammissibilmente, e contro la ragione della norma ed i criteri adottati nelle altre ipotesi in catalogo (ad esempio, il numero successivo), rimarrebbe fuori la categoria degli amministratori, vale a dire di quelli che, con linguaggio atecnico (l'everyday language dei sociologi), potrebbero essere definiti i "padroni" della società; coloro, cioè, che formano la volontà dell'ente e che possono disporre del patrimonio e dell'organizzazione dello stesso; che, in definitiva, sono e rappresentano l'"imprenditore", ove la società gestisca una impresa. Pertanto, necessariamente, per salvaguardare la razionalità della disposizione, deve affermarsi che l'endiadi: "I legali rappresentanti e i dirigenti ...", che si legge al n. 10 del primo comma dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, va intesa siccome comprensiva anche degli amministratori delle società per azioni in detta disposizione contemplate.

5.3. - A tale decisione non si perviene per il tramite di una interpretazione analogica, come regolamento di caso non previsto ma rientrante nella logica del caso previsto (per casi simili), indubbiamente non praticabile nella materia de qua per le ragioni bene messe in evidenza dalla Corte territoriale; ma per effetto della comprensione della reale e completa volontà del legislatore attraverso l'uso dello strumento ermeneutico dell'interpretazione estensiva, sempre ammessa perché idonea ad afferrare tutta la portata della disposizione, scongiurando il rischio di pervenire, per effetto di superficiale lettura del solo dato testuale, ad escludere dalla regolamentazione una data fattispecie che, invece, il legislatore ha realmente voluto talmente (come dalla disposizione in esame, cioè) disciplinare.

Rimane, pertanto, confermata l'interpretazione del testo legislativo fornita dal Tribunale di Napoli che ha, per il vero, bene penetrato il significato della norma sostenendo la tesi prescelta con condivisibili argomenti logico-giuridici.

D'altra parte, siffatta interpretazione della norma de qua è già stata adottata da questa Corte in un caso perfettamente omologo (cfr.: Sez. I, 24 marzo 1993, n. 3508, in C.E.D. Cass., massima n. 481531), seppur seguendo un iter argomentativo non del tutto sovrapponibile.

6. - Accertato che il D. ..., al momento in cui pose la sua candidatura all'elezione a consigliere comunale di F. ..I. ... ricopriva una carica tra quelle previste dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981, e ritenuto (il dato è pacifico in causa) che egli non dimise detta carica entro il termine previsto dalla legge (ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature: art. 2, comma 2, legge n. 154 del 1981 predetta), rimane acclarata la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, non removibile in alcun modo, né per successive (dopo la tornata elettorale) dimissioni (quelle del 30 ottobre 1992), né per effetto di eventuali inosservanze della corretta procedura da parte del consiglio comunale di F. ... (mancata presa d'atto della ragione di ineleggibilità).

Ne discende che tutte le ulteriori argomentazioni portate dalla Corte partenopea a dimostrazione della insussistenza o inoperatività della causa di ineleggibilità sopravvenuta o incompatibilità non preceduta dalla procedura amministrativa, di cui all'art. 7 della più volte citata legge n. 154 del 1981, riprese dal resistente con il controricorso, esatte o meno che siano, rimangono superate; così come debbono ritenersi assorbiti (e, quindi, non vanno discussi) gli altri mezzi di ricorso sviluppati dallo Z. ...

Omissis.